

**COMUNE di CANICATTI'**

Provincia di Agrigento

N. 52

Seduta del

28 AGO. 2014**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C.-

L'anno 2014 il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 19,10 nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare l'argomento posto all'ordine del giorno “ *Comunicazioni del Presidente*”.

Il Presidente del Consiglio avv. Ivan Trupia, assume la presidenza della seduta .

Partecipa alla seduta il il Segretario generale dr. Domenico TUTTOLOMONDO.

Chiamato l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio		X	Comparato Alessio		X
Muratore Calogero		X	Giardina Giovanni		X
Asti Gioacchino		X	Parla Rita	X	
Licata Domenico		X	Sardone Antonino		X
Sacheli Agata		X	Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio		X	Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore	X	
Nicosia Salvatore		X	Rossano Alessandro		X
Tiranno Antonio		X	Cani Gioacchino		X
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe		X
Giardina Gioacchino		X	Baldo Marocco Raimondo		X
Milioti Giuseppe		X	Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio		X	Nocilla Gioacchino		X
Frangiamone Salvatore		X	Seminatore Manuela	X	
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio		X

PRESENTI N.ro 9

ASSENTI N.ro 13

Il PRESIDENTE constata la presenza di n. 9 consiglieri su n. 30 assegnati ed in carica, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 26/93 sospende la seduta di un'ora.

Alle ore 20,15 sono presenti n. 21 consiglieri su 30 assegnati ed in carica e precisamente:

F. Di Benedetto, G. Asti, A. Migliorini, I. Trupia, S. Nicosia, D. Daniele, Gioachino Giardina, G. Milioti, S. La Valle, A. Comparato, R. Parla, A. Sardone, S. Lo Giudice, D. Saieva, S. Villareale, A. Rossano, G. Cani, , G. Canicatti, M. Seminatore.

Il presidente constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a nominare gli scrutatori.

Ad unanimità dei Consiglieri presenti vengono nominati scrutatori i consiglieri: Gioachino Giardina, F. Di Bendetto, e R. Parla.

Quindi, il Presidente invita i convenuti ad adottare le proprie determinazioni in merito al punto iscritto all'o.d.g. Ed in oggetto indicato.

Chiede la parola il consigliere S. Nicosia, il quale fa un plauso all'Ufficio di Presidenza per la puntualità nel chiamare l'appello dei consiglieri presenti in perfetto orario e lo invita ad esserlo da ora sino alla fine della legislatura.

Il Presidente si augura che l'intervento del consigliere S. Nicosia sia sincero e non sarcastico.

Il Consigliere S. Nicosia precisa che non c'è niente di sarcastico ma precisa che dal mese di gennaio in poi, questo è il primo Consiglio che si fa in perfetto orario.

Quindi, il Presidente invita a discutere ed approvare il punto iscritto all'o.d.g. Ad oggetto: "Approvazione regolamento I.U.C." ed invita l'Assessore Patrizia Bennici a riprendere la discussione da dove l'avevano lasciata ieri e ad relazionare sul punto.

DOTT.SSA PATRIZIA BENNICI ASSESSORE AL BILANCIO

L'assessore P. Bennici precisa che eravamo giunti, sempre nell'esame della proposta, per andare ad analizzare proprio quali sono stati i punti dove abbiamo inciso con il regolamento e ci siamo discostati rispetto a quello che è il testo generale della legge. Quindi mancava appunto l'esame della III° componente, della IUC, che appunto trattasi della TARI, la TARI che va a sostituire quindi abbiamo detto il tributo TARES applicato nel 2013. I punti che sono stati inseriti nuovi in merito alla TARI sono stati:

- il primo quello di andare ad individuare nuove categorie relativamente alle attività artigianali di produzione specifiche, abbiamo individuato delle categorie quali appunto le aziende agricole, le cantine vinicole, i frantoi dove praticamente su questo tipo di aziende che sono aziende ove si produce il rifiuto speciale, di potere appunto intervenire operando un abbattimento della superficie laddove non fosse possibile individuare perfettamente, dove si produce rifiuto speciale, e ove non si produce. Quindi abbiamo ampliato l'individuazione di queste categorie che rientrano sempre nella categoria 21 però abbiamo aggiunto queste attività artigianali di produzione specifiche che sono proprio molto vicine, attinenti al nostro territorio, quindi dicevo le cantine, i frantoi, le attività di produzione artigianali in generale.

- 
- Un altro punto è stato quello di riconfermare l'agevolazione dovuta a quei soggetti che, per motivi di lavoro, di volontariato, di studio, svolgono un'attività comunque al di fuori del nucleo familiare, per cui si riconferma la possibilità di scorporare tale unità dal nucleo familiare, chiaramente sempre per un periodo superiore a sei mesi, documentata.
 - Un altro punto modificativo, rispetto a quanto applicato l'anno passato e che nasce dalle segnalazioni che abbiamo avuto dai cittadini, è stato quello di tentare, nel calcolo della tariffa, di andare a fare una riduzione soprattutto per quanto riguarda i residenti all'estero.

Precisa che da parte dei cittadini abbiamo avuto delle segnalazioni per non riportare il nucleo familiare in più abitazioni e quindi sulle case tenute a disposizione. In ogni caso il punto di riferimento è una unità immobiliare.

Questo sarà un qualcosa di importante perché andrà a fare ridimensionare fortemente sulla seconda abitazione o la terza, o la casa di campagna pertanto disposizione si andrà a pagare una tariffa, sicuramente inferiore rispetto all'anno passato, quindi è stato un aggiustamento che abbiamo fatto anche per l'esperienza sul campo con l'applicazione di questo tributo che sconoscevamo sino all'anno scorso.

Per quanto riguardano ulteriori variazioni e scostamenti rispetto all'applicazione precedente abbiamo previsto, comunque nel regolamento, dei sistemi sempre incentivanti e premiali che riguardano appunto la raccolta differenziata, però abbiamo rimandato il tutto nella definizione nel Piano Finanziario e comunque successivamente, però saranno previsti dei sistemi sempre premiali e incentivanti perché appunto l'obiettivo deve essere quello per tutta la collettività e non solo in senso individuale, di incrementare quella che è la raccolta differenziata. Un'altra conferma sono state tutte le riduzioni, quindi al massimo al 30% che sono previste per legge, che sono state tutte riconfermate. Un'altra variazione è stata quella di considerare tutte le variazioni che intervengono sul nucleo familiare e le varie, variazioni che possono incidere e quindi che possono in qualche modo avere un'influenza sulla tariffa, di considerare non lo stato solo di fatto il 1° gennaio ma tutte le variazioni che intervengono nel primo semestre. Così chiaramente è un qualcosa di più reale perché si fotografa una situazione più vicina a quella che è la realtà.

Una novità totale invece è stata quella di inserire come agevolazione e tenere conto di quei soggetti economicamente svantaggiati che fanno ricorso ai servizi sociali e quindi che hanno i presupposti ISEE per avere appunto un aiuto dal servizio sociale, abbiamo previsto l'esenzione per questi soggetti. Anche questo è un fattore che nasce sempre dal rapporto con i cittadini e dei casi che si sono presentati e quindi abbiamo voluto inserire questo punto. Chiaramente si deve trattare di persone disagiate, che non hanno più unità immobiliari, che non hanno mezzi di diverso tipo, tranne chiaramente esclusi i mezzi per disabili, quindi che effettivamente siano in condizioni di disagio economico tale che devono ricorrere ai servizi sociali e con il parametro del reddito ISEE e questa è una novità.

Viene confermata sempre l'agevolazione per le associazioni che operano appunto nell'ambito dell'antimafia (l'abitazione del Giudice Livatino). Poi un'altra novità, nell'ambito della possibilità economica, un impegno da parte della Giunta municipale a far sì che si possano trovare le risorse per aiutare quei nuclei familiari con più di cinque componenti. Su questo c'è stata tutta una discussione, abbiamo anche preso atto di una situazione anche perché non si può non tener conto che siamo sempre nell'ambito della predisposizione del Bilancio di Previsione e quindi dobbiamo anche operare questo tipo di scelte quindi di altro tipo di agevolazioni non previste per legge ma in ogni caso che comportano ulteriore utilizzo di risorse. Tutto questo ci sarà se verranno trovate le risorse.

Quindi sostanzialmente ho cercato di sintetizzare quelli che sono i principali punti di scostamento del nostro regolamento rispetto a quelle che sono le disposizioni generali di legge e rispetto a quelle che sono appunto le esigenze e l'impatto che abbiamo avuto con il cittadino nel dovere affrontare, questo nuovo tributo, (TARI) che sostanzialmente è quello che è il tributo un po' meno amato rispetto agli altri e che ha inciso anche forse di più rispetto agli altri tributi sulle tasche dei cittadini; quindi anche per questo motivo abbiamo voluto inserire più agevolazioni proprio su questo tributo.

CONSIGLIERE COMPARATO

Chiede dei chiarimenti all'Assessore innanzitutto in merito alla TASI. Vuole capire il rapporto che c'è poi tra locatario e locatore.

Il 10% deve essere da parte del locatore mentre il 90% ricade quindi sul locatario? Come dovrà essere applicata l'imposta?

Poi, in merito sempre alla TARI, quindi l'ex TARES per capirci, la tassa sui rifiuti, abbiamo eliminato, il discorso delle agevolazioni per i cinque e sei componenti, ?

Chiede di capire fino a quanto deve essere l'ISEE e poi visto che l'ISEE chiaramente è un indicatore socio-economico che si basa anche sul nucleo familiare, probabilmente dico sarà la stessa cosa di chi ha quattro-cinque figli oppure di chi ha cinque-sei componenti nel nucleo familiare e che tipo di agevolazione è stata prevista per chi ha un'ISEE inferiore a quello che è previsto nel regolamento. Poi, un'altra domanda che volevo chiedere era la IUC che comprende, queste tre tasse, queste imposte, come avverrà la riscossione? Avverrà in un'unica soluzione e quindi si chiamerà soltanto IUC oppure verrà fatta prima la TARI, poi la TASI e poi l'IMU?

INTERVENTO DELLA DOTT.SSA PATRIZIA BENNICI

ASSESSORE AL BILANCIO:

Relativamente alla prima domanda diciamo innanzitutto che la TASI per il 2014 è come l'IMU

quindi va in autoliquidazione e quindi siccome sorgono due obbligazioni distinte e separate, ognuno dovrà versare in autoliquidazione la sua quota, la quota che stabilisce con regolamento il Consiglio Comunale. La proposta dell'Amministrazione è di far carico più sul proprietario che sull'affittuario, il Consiglio potrebbe anche, in tal senso, decidere un'altra percentuale.

Con la seconda delibera, quella della determinazione delle aliquote, noi abbiamo appunto fatto una proposta che prevede che per le seconde abitazioni l'aliquota TASI è zero perché già i proprietari delle seconde abitazioni pagano l'aliquota massima. In ogni caso il proprietario non pagherà la TASI in quanto è esente, sarà esente se passa la delibera e sempre come determina il Consiglio Comunale, mentre però autonomamente il 10%, se rimane questa percentuale, dovrà essere invece autoliquidata da parte dell'affittuario.

CONSIGLIERE COMPARATO:

Cioè la TASI dovrà essere pagata soltanto per chi ha la prima casa.

DOTT.SSA PATRIZIA BENNICI

ASSESSORE AL BILANCIO:

Sì, di fatto sì.

CONSIGLIERE COMPARATO:

Chiede se la TASI dovrà essere pagata soltanto da chi ha già una prima casa e se in nessun caso potrebbe verificarsi il caso del 10% con il 90 perché se io ho un magazzino locato od ho una casa locata, in tutti i casi è sempre una seconda casa!

DOTT.SSA PATRIZIA BENNICI

ASSESSORE AL BILANCIO:

Certo.

CONSIGLIERE COMPARATO:

Quindi il discorso del 10% con il 90% non accadrà mai.

DOTT.SSA CARMELA MELI:

Allora, intanto la previsione regolamentare deve comunque prevedere che il Consiglio Comunale si pronunci, tra il minimo e il massimo, una fascia intermedia. E' chiaro che nella situazione specifica del Comune di Canicattì con la tassazione IMU al 10,60 diventa, come dice lei, di fatto inapplicato. Però questo nel caso in cui si approva il regolamento IMU, nel caso in cui si approvano le delibere in quei termini; per l'anno 2014 il locatario non sarà soggetto al pagamento della TASI e

questa è anche una scelta politica ma anche di natura, diciamo, tecnica perché il possessore dà una maggiore garanzia perché le scelte tecniche tendono anche alla stabilità del bilancio. In una fase applicativa del tributo, anche il limite del 10%, potrebbe avere un effetto stabilizzante perché la grossa trince dell'IMU proviene dalla seconda casa; il 10% di 5.000.000,00 di Euro sono 500.000,00 Euro di incidenza sul bilancio! Ecco perché si è fatta una proposta tecnica di questo tipo!

CONSIGLIERE COMPARATO:

In questo momento, chi ha un locale in affitto è avvantaggiato, perché l'IMU è applicata al massimo.

DIRIGENTE II° DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA CARMELA MEL:

Certo, viene un po', diciamo, da un punto di vista di pressione fiscale, caricato il proprietario.

CONSIGLIERE COMPARATO:

Sempre in merito all'ISEE, chiede se esiste un limite. Precisa, che proprio per legge non deve essere superato che è di 15.000,00 Euro per potere avere l'agevolazione. Però sul discorso invece della TARI, quello che io mi chiedo è questo: i casi di indigenza, cioè praticamente tutti coloro che hanno l'ISEE a zero, quindi praticamente sono casi di indigenza, in questo caso avranno quindi l'esenzione totale?

INTERVENTO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO

DOTT.SSA PATRIZIA BENNICI:

Sì, ma sono sempre soggetti che usufruiscono di un servizio socio-assistenziale di un settore sociale, quindi sono sempre casi che dovranno essere segnalati dal settore sociale non comunque tutte le famiglie.

CONSIGLIERE GIARDINA GIOACHINO:

Grazie Presidente, colleghi Consiglieri, signori dell'Amministrazione. Ci troviamo a discutere di un argomento decisamente importante per la prossima vita politico-amministrativa ed economica della città ovvero un regolamento attraverso il quale si andranno a disciplinare quelle che saranno le imposte comunali, tutte raggruppate in un'unica nuova tassa che per volere di una legge nazionale, chiamata IUC che accorperà l'IMU, la TARES e quant'altro. Quindi questo da un lato dovrebbe essere accolto positivamente perché di fatto svolge un'azione semplificativa rispetto al quadro

precedente, dall'altro però troviamo, come gruppo di opposizione, e in tal senso devo dire anche tutta l'VIII^o Commissione, attraverso un lavoro che a mio modo di vedere è stato sicuramente importante ed un lavoro attento ed oculato, abbiamo cercato di portare una serie di miglioramenti al precedente regolamento, miglioramenti che riguardano la vita economica della città, considerato il periodo che noi stiamo attraversando che a livello globale è un periodo di forte difficoltà economica, è un periodo di forte disagio, è un periodo in cui anche la potenza tedesca che fino adesso ha cinato in Europa oggi, dagli ultimi dati, ci fanno rilevare che è in recesso. E questo penso che ci debba fare riflettere sul periodo economico che stiamo attraversando, un periodo economico nel quale al privato, ai cittadini, ai canicattinesi non credo dovremmo chiedere nulla di più rispetto allo stretto indispensabile. Non che il regolamento che è stato proposto dall'Amministrazione e dal Dirigente era un regolamento punitivo però abbiamo trovato dei momenti e degli elementi, soprattutto in cui potere intervenire per rendere meno gravoso questo balzello. E abbiamo voluto, tutti assieme, intraprendere questo lavoro nel tentativo di offrire al Consiglio Comunale e di conseguenza alla città, la possibilità di dotarci di un regolamento più rispondente alle esigenze della città e soprattutto meno opprimente per i cittadini. Meno opprimente ovviamente nel limite del possibile perché sappiamo tutti che oggi anche la tassa di 100,00 Euro o di 150,00 Euro diventa, per una famiglia, un ostacolo che non è insormontabile ma è comunque un grande ostacolo, cosa che fino a qualche anno fa non era e che, ahimè, oggi è! Quindi è impossibile che come Consiglio Comunale, in quanto espressione della città, non dobbiamo prendere in considerazione questo mutato clima economico che c'è in città e purtroppo lo viviamo in tutta la città di Canicattì. Ecco perché con l'VIII^o Commissione e devo dire in questa sede questa bozza di modifiche e di emendamenti che abbiamo portato, è stata, diciamo, valutata da tutta l'opposizione, dall'Amministrazione e in questo Consiglio Comunale, è stata accolta, diciamo, in modo positivo. Ritengo che con ogni probabilità noi andremmo ad alleggerire quelle che sono le situazioni debitorie, diciamo, dei cittadini ed inoltre abbiamo voluto delle esenzioni particolari per alcune categorie che devono essere più attenzionate, ad esempio, una su tutte, abbiamo voluto che gli insediamenti produttivi presenti nelle aree artigianali pagassero soltanto dopo che avviassero un'attività artigianale perché questo vuol dire creare attività produttiva, creare ricchezza, creare occupazione, creare benessere! E se c'è in giro per la città qualche temerario che volesse avventurarsi in qualche impresa noi, come Consiglio Comunale, gli togliamo tre anni di questa gravante e quindi di conseguenza potremmo anche agevolare una classe imprenditrice canicattinese che, nonostante negli ultimi decenni si sia distinta in ambito provinciale e regionale, ultimamente segna il passo perché l'economia complessiva non consente, ai nostri imprenditori, di potersi proiettare verso i mercati futuri né di avere quell'egemonia locale che per anni hanno avuto. Di fatto, dicevo, di investimenti non se ne fanno più, quelle poche attività produttive che ci sono purtroppo spesso non vanno bene come sono andati negli anni precedenti e le innovazioni, le nuove energie, i

giovani imprenditori che vorrebbero cimentarsi in qualche attività produttiva che serva per creare lavoro, occupazione e benessere, trovano innanzi a loro una miriade di ostacoli che non sono soltanto quelli economici ma ci sono anche quelli legati ad un mondo della burocrazia più complesso che rende sempre più oppresso questo mercato, rende sempre più oppresso questo mondo delle attività produttive che invece è l'unica cosa sulla quale puntare, quando l'economia nazionale, di fatto, va alla deriva e quando l'economia locale purtroppo registra un fatto che non è sicuramente gradevole da vedere. Ecco perché abbiamo voluto questo emendamento, caro Presidente e cari colleghi, cioè quello che prevede che per tre anni, i nuovi insediamenti produttivi non pagheranno le tasse e che inizino a pagare soltanto e comunque dopo che l'attività è stata avviata. Un'altra cosa che abbiamo voluto mettere per specifico è quella dell'abbattimento dei costi relativi ai terreni agricoli e dei fabbricati agricoli. Chiede se abbiamo espressamente previsto la tassazione di questi fabbricati, dei terreni e dei fabbricati agricoli in modo tale che i nostri agricoltori che già soffrono concorrenti litorali dei Paesi del Nord Africa, soffrono un embargo da parte della Russia che di fatto sta penalizzando, in questo momento, molto i nostri produttori che negli anni passati avevano trovato un mercato in quelle terre, e che quindi hanno una fetta di mercato europeo considerevole annientata in questo momento, salvo cercare ponti con la Polonia o con altri stati che non devono subire l'embargo però in questo momento, per Canicattì, credetemi, nei produttori di uva e di frutta a Canicattì, questo è un problema molto sentito perché di fatto crea un danno perché c'è un grande mercato che in questo momento è chiuso! Quindi dicevo se noi a Canicattì andiamo ad alleggerire il comparto agricolo, con ogni probabilità daremo una boccata di ossigeno a tanti piccoli e medi produttori e a tanti piccoli e medi imprenditori che tengono viva questa città, perché altrimenti se a Canicattì, malauguratamente l'agricoltura dovesse registrare qualche altro anno negativo come gli ultimi che si sono susseguiti, questa città andrebbe sicuramente alla deriva economica perché è quello il comparto principale, piaccia o non piaccia! Su come poi l'Amministrazione abbia cercato di aiutare l'agricoltura, è un altro paio di maniche che ne parleremo quando affronteremo il Consuntivo ma non è questa la sede. Noi oggi siamo qua per proporre un regolamento che possa alleggerire la pressione fiscale locale sugli agricoltori e su coloro i quali lavorano per le attività produttive. Noi stiamo presentando questa serie di modifiche ed emendamenti non perché quello presentato dall'Amministrazione e dalla Dirigente fosse particolarmente opprimente, questo ci tengo a dirlo per onestà intellettuale, ma perché viste le necessità che i tempi e vista soprattutto la grande crisi economica che in questa città si fa sentire più che nelle altre, era fondamentale a nostro avviso, andare ad alleggerire, laddove possibile, questo fardello che già è pesante di suo! E di conseguenza, come Consiglio Comunale, non potevamo sottrarci a questo impegno, lo abbiamo voluto fare, lo stiamo proponendo all'intero Consiglio nella speranza che approvandolo, doteremo la città e i cittadini di un regolamento che è il più leggero possibile rispetto ad un'imposizione fiscale che comunque lo stato ci costringe a porre in essere

perché ricordiamolo, la IUC è una derivazione di una legge voluta dai signori che stanno a Roma e purtroppo chiedono alle Amministrazioni locali, agli Amministratori locali, ai cittadini, per il tramite del Comune, una sorta di mandato ad esigere dai cittadini, mandato ad esigere che non potrebbero applicare in quanto è inutile spremere un limone che non ha più succo, così come l'economia locale! Però noi ci troviamo costretti ad andare ad approvare questo regolamento perché dobbiamo adempiere ad una legge. Nel fare in modo che questo regolamento venga applicato, abbiamo voluto la soluzione più leggera possibile affinché la città possa soffrire il meno possibile in un momento di crisi come questo e pertanto cari, Consiglieri, vi chiedo di approvare questi piccoli ma significativi emendamenti e modifiche al fine di dotarci di un regolamento più rispondente alle esigenze della città.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:

Grazie a lei, Consigliere Giardina, per la chiara esposizione, per la chiarezza con cui ha esposto il suo punto di vista e ha espresso quella che è la sua posizione sul punto.

CONSIGLIERE DANIELE DIEGO:

Chiede una breve sospensione di lavori consiliare per potere approfondire l'emendamento presentato.

INTERVENTO DEL SEG. GEN. DOTT. D. TUTTOLOMONDO

precisa che nei lavori consiliari di ieri è stato presentato un emendamento già agli atti. L'emendamento, se non viene ritirato, va votato e munito dei relativi pareri previsti dalla legge .

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Mette ai voti la proposta del consigliere D. Daniele.

La votazione espressa per appello nominale ottiene il seguente risultato:

presenti n. 21 consiglieri su n. 30 assegnati ed in carica;

voti a favore n.20;

voti contrari n. 1 (S. Nicosia).

Perquanto sopra , il Consiglio Comunale, sospende i lavori consiliari per cinque minuti.

Alle ore 21,45 si riprendono i lavori consiliari. Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 30 assegnati ed in carica. (Consiglieri assenti: D. Licata, A. Sacheli. A. Tiranno, G: Milioti, S. Franciamone, R. Baldo Marocco, G. Bordonaro, G. Nocilla, A. Cacciato).

CONSIGLIERE S. NICOSIA:

Chiede di capire in che cosa consistono gli emendamenti presentati e se il Dirigente ha espresso il relativo parere.

CONSIGLIERE LO GIUDICE:

Grazie Presidente. Per ricordare anche a qualcuno che era assente ieri, come già aveva detto il Segretario, ieri abbiamo depositato, io con altri sette Consiglieri che sono il Consigliere Saieva, il Consigliere Cacciato, il Consigliere Parla, il Consigliere Rossano, il Consigliere Daniele, il Consigliere Comparato e Cani, un emendamento. Il nostro emendamento riguarda l'art. 15 del regolamento IUC della componente IMU. Noi chiediamo di inserire all'art. 15 del sopra citato regolamento il comma 1 bis. Chiediamo che all'art. 15 del sopra citato regolamento venga aggiunto il comma 1 bis con la seguente dicitura, premetto che l'art. 15 parla di unità immobiliari assimilabili a prima abitazione: *“Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo di parenti in linea retta entro il primo grado e nel caso in cui il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un reddito non superiore a 15.000,00 euro annui. La presente agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare utilizzata ad abitazione principale.”* Questo è quello che noi chiediamo.

CONSIGLIERE S. NICOSIA

Prima di votare chiede una copia di questo emendamento con il parere reso dal Dirigente

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Qualche minuto di bontà e di pazienza. Abbiamo acquisito il parere, Segretario. Vogliamo gentilmente dare lettura del parere che si riferisce all'emendamento che è stato appena letto. Prego, Dottoressa Meli.

DOTT.SSA CARMELA MELI DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI:

Precisa che il parere è favorevole in linea tecnica e contabile. Poi c'è quello dei Revisori.

DOTT.RE STEFANO LO GIUDICE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

Visto il parere tecnico e contabile favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario.

Visto il comma 707 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 147/2013, modificato ed integrato dal D. L. del 06/03/2014 N. 16, convertito con la Legge N. 68/2014 che prevede la possibilità nei termini prescritti nell'emendamento e nei termini di legge dell'equiparazione all'abitazione principale dei comodati concessi ai parenti in linea retta entro il primo grado, il Collegio esprime parere

favorevole alla proposta emendativa.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:

Grazie Dottore Lo Giudice. Se cortesemente potete depositarlo qui alla Presidenza e se possiamo fare le fotocopie, grazie.

CONSIGLIERE MURATORE

Lodevole emendamento, se non fosse che questo è un emendamento inutile. Chiede quant'è il mancato introito del Comune con questo emendamento e senza questo emendamento?

INTERVENTO DELLA DOTT.SSA CARMELA MELI

DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Il nostro Legislatore con il D.L. 06 marzo 2014 N. 16 che è stato convertito dalla Legge 68/2014 dà al comma 707 la facoltà ai Comuni, di considerare direttamente ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, di anziani o disabili, che acquistano la residenza in Istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500,00 euro oppure nel caso in cui, come hanno scelto i Consiglieri che hanno firmato l'emendamento, il cui comodato appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità. Precisa che l'approvazione dell'emendamento non va ad incidere sugli equilibri di bilancio come invece la modifica di un'aliquota che riguarda invece la seconda abitazione, dove la base imponibile sul Comune di Canicattì è altissima perché il 90% della base imponibile adottante è costituita da altri fabbricati, cioè dalle seconde case o da altre unità immobiliari, aree fabbricabili che sono presenti sul territorio. Quindi il comodato di per se non destabilizza il bilancio.

CONSIGLIERE MURATORE:

Fa alcuni rilievi critici all'intervento posto in essere dal responsabile della direzione finanziaria e precisa che quando c'è da agevolare le persone lui non si tira indietro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:

Datto atto che non ci sono altri interventi, mette ai voti il primo emendamento ed invita il Segretario generale a procedere ai voti per appello nominale.

CONSIGLIERE GIARDINA GIOACHINO:

Presidente, praticamente noi abbiamo presentato un emendato che è sostanzialmente analogo. Siccome crediamo che nella nostra proposta onnicomprensiva si ottiene un miglioramento complessivo di tutto il regolamento, votiamo contrario a questo regolamento perché riteniamo opportuno che la nostra proposta, che copre su più fronti diversi aspetti del regolamento che erano perfettibili, può consentire a questo Consiglio Comunale di dotarsi di un regolamento nel suo complesso migliore. Ecco perché voto contrario a questo emendamento. Anche perché le cose che sono state dette in questo regolamento, le abbiamo dette noi nella nostra proposta di emendamento e di modifica.

CONSIGLIERE MILIOTI:

Dichiarazione di voto. Come già preannunziato nella propria dichiarazione il Consigliere Giardina, noi già avevamo predisposto lo stesso emendamento che sostanzialmente non cambia nulla, quindi come sono favorevole all'uno sono favorevole all'altro per cui esprimo parere favorevole.

La votazione espressa per appello nominale dà il seguente risultato: presenti n. 21 Consiglieri su n. 30 assegnati ed in carica. Voti a favore n.16 (C. Muratore, A. Sacheli, I. Trupia, D. Daniele, G. Milioti, S. La Valle, A. Comparato, G. Giardina, R. Parla, A. Sardone, S. Lo Giudice, D: Saieva, S. Villareale, A. Rossano, G. Cani, G. Canicatti). Voti contrari n. 5 (F. Di Benedetto, G. Asti, A. Migliorini, S. Nicosia, Gioachino Giardina).

Per quanto sopra ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di approvare l'emendamento n. 1 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A1" per farne parte integrante e sostanziale.

Quindi il consigliere Gioachino Giardina da lettura e presenta l'emendamento n. 2 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "B".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:

Prima di porre l'emendamento ai voti, propongo al Consiglio di mettere ai voti una sospensione di cinque minuti, così da potere acquisire il parere per iscritto prima di porre l'emendamento ai voti.

CONSIGLIERE DANIELE:

Presidente, io concordo con lei, sono convinto che ci serva la sospensione per dare modo di mettere per iscritto il parere anche perché io voglio conoscere per iscritto quali sono le motivazioni della Dottoressa Meli, le motivazioni tecniche e giuridiche che portano al parere contrario. Quindi

propongo la sospensione per cinque minuti, per dieci minuti, quello che servono alla Dottoressa affinché possa svolgere bene il proprio lavoro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Mettiamo ai voti la proposta del Consigliere Daniele, in linea con quanto manifestato. Segretario, se possiamo mettere ai voti la sospensione di cinque minuti.

Alle ore 22:41 il Segretario generale, dott.re Domenico Tuttolomondo, procede alla votazione, per appello nominale, per sospendere i lavori consiliari di cinque minuti su proposta del consigliere Daniele.

CONSIGLIERE NICOSIA:

Dichiarazione di voto. Io sono contrario alla sospensione perché precedentemente la sospensione della seduta è durata 45 minuti e la dottoressa doveva analizzare un foglietto di una pagina.

Il Presidente mette ai voti la sospensione dei lavori per dare la possibilità al dirigente dei servizi finanziari ed all'organo dei revisori dei conti di esprimere i relativi pareri.

La votazione espressa per appello nominale dà il seguente risultato:

presenti n.19 consiglieri;

voti a favore n. 13,;

voti contrari n. 6,

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di sospendere i lavori per consentire al responsabile della Direzione Finanziaria e all'Organo di revisione di esprimere i relativi pareri sull'emendamento presentato dal consigliere Gioachino Giardina.(emendamento n. 2)

Alle ore 23.00 i lavori consiliari riprendono con n. 22 consiglieri presenti. Risulano assenti i seguenti consiglieri:(D. Licata, A. Migliorini, A. Tiranno, S. Franciamone, R. Baldo Marocco, G. Bordonato, G. Nocilla e A. Cacciato)

I lavori continuano nel modo seguente:

DOTT.SSA CARMELA MELI DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI:

Dichiara che il parere tecnico e contabile è contrario in quanto la proposta emendativa presenta in più articoli la violazione del comma 1 dell'art. 52 del D.L.vo 446/97 perdita della potestà regolamentare attribuita al Consiglio Comunale della Legge di Stabilità 2014, così come modificata dal D.L. 06 marzo 2014 N. 16 convertito dalla legge 68 del 02 maggio 2014.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:

Grazie Dottoressa. La parola al Presidente del Collegio dei Revisori, il Dottore Stefano Lo Giudice.

DOTT.RE STEFANO LO GIUDICEPRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

Visto il parere tecnico e contabile non favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario.

Visto che la proposta emendativa presenta in più punti la violazione dell'art. 52 del D.L.vo 446/97 in ordine alla potestà regolamentare attribuita al Consiglio Comunale nonché della Legge di Stabilità 214 aggiornata con le modifiche dettate dal D.L. 06 marzo 2014 N. 16 coordinato con la legge 02 maggio 2014 N.68

Per quanto sopra, il Collegio esprime parere non favorevole.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Acquisiti i relativi pareri, poniamo il punto in votazione.

La votazione espressa per appello nominale dà il seguente risultato:

consiglieri presenti n.22 su n. 30 assegnati ed in carica;

voti a favore n.8 (F. Di Benedetto, C. Muratore, G. Asti,S. Nicosia, Gioachino Giardina, G. Milioti,A. Maira); astenuto n. 1 (A Sacheli);

voti contrari n. 13,

Per quanto sopra ,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di NON approvare l'emendamento n. 2 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farene parte integrante.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:

Invita a procedere alla votazione di cui alla proposta di deliberazione in uno con l'emendamento approvato nel corso della seduta consiliare – allegato "A e allegato A1".

CONSIGLIERE GIARDINA GIOACHINO:

Io sono rammaricato di avere perso la possibilità di dotare la città di un regolamento che fosse più rispondente alle esigenze. Come gruppo di minoranza pertanto visto la chiusura ermetica dell'Amministrazione e visto che comunque, a quanto pare, si vuole essere autosufficienti, autodotti, autoincomiati, (parole non chiare), lasciamo q uesta Amministrazione da sola con la sua maggioranza affinché dia alla città un ulteriore fardello.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Grazie Consigliere Giardina. Procediamo quindi con la votazione della proposta di atto deliberativo, così come emendata.

Prima della votazione si allontanano dall'aula diversi Consiglieri comunali. Rimangono in aula n. 14 Consiglieri comunali.

Alle ore 23.09 si procede alla votazione della proposta di deliberazione così come emendata in corso della seduta consiliare.(emendamento approvato riportato sotto la lettera "A1")

La votazione espressa per appello nominale dà il seguente risultato:

presenti n. 14 Consiglieri comunali su n. 30 assegnati ed in carica;

voti a favore n. 14 – unanimità - (A. Sacheli, I. Trupia, D. Daniele, S. La Valle, A. Comparato, G. Giardina, R. Parla, A. Sardone, S. Lo Giudice, D.Saieva, S. Villareale, A. Rossano, G. Cani, G. Canicatti).

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della Direzione Finanziaria in uno con l'emendamento approvato nel corso della seduta consiliare che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere "A" e "A1".

Quindi, il consigliere S. Lo Giudice chiede l'immediata Esecutività del presente provvedimento.

La votazione espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: presenti n. 14 Consiglieri su n. 30 assegnati ed in carica. Voti a favore n. 14 – unanimità.

Per quanto sopra

II CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguitabile.

N.B. Si da atto che della presente seduta consiliare esiste resoconto integrale stenotipico agli atti.

Il Consigliere Anziano

A. Mocheli

Il Presidente

per Ivan Trupia

Ivan Trupia

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Dr Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 6 SET. 2014 al 20-09-2014, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE

☒ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto *Dr Domenico Tuttolomondo*

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario

ALL: 11A
CITTÀ DI CANICATTI
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione
Regolamento Imposta Unica
Comunale (IUC)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle esenzioni;
- 2) I criteri di determinazione delle aliquote;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 29.04.2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31.07.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;



CITTÀ DI CANICATTÌ
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione
Regolamento Imposta Unica
Comunale (IUC)

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

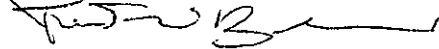
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

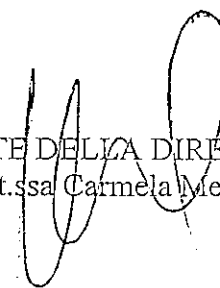
L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Dott.ssa Patrizia Bennici

 21-07-2014

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II

Dott.ssa Carmela Meli



Parere di regolarità tecnica e contabile: **favorevole**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II

Dott.ssa Carmela Meli

 21-07-2014

COMUNE DI CANICATTI'

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a loop and a vertical line.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 3. Oggetto e ambito di applicazione dell'IMU

Art. 4. Presupposto dell'IMU

Art. 5. Soggetti passivi IMU

Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

CAPO II – BASE E VALORE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili

Art. 8. Terreni agricoli: riduzioni

Art. 9. Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta

Art. 10. Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 11. Riduzione della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili

CAPO III – ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 12. Esclusioni dall'IMU

Art. 13. Esenzioni dall'IMU

Art. 14. Unità pertinenziali all'abitazione principale: agevolazioni

Art. 15. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

Art. 16. Determinazione delle aliquote IMU

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17. Oggetto e ambito di applicazione della TASI

Art. 18. Presupposto impositivo della TASI

Art. 19. Soggetti passivi della TASI

Art. 20. Base e valore imponibile della TASI

Art. 21. Aliquote TASI.

Art. 22. Esenzioni e Riduzioni

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 23. Oggetto e ambito di applicazione della TARI

Art. 24. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 25. Soggetti passivi

Art. 26. Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo

Art. 27. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 28. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 29. Superficie degli immobili

Art. 30. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 31. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 32. Rifiuti assimilati agli urbani

CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 33. Costi del servizio di gestione rifiuti e loro copertura

Art. 34. Piano finanziario

Art. 35. Determinazione ed articolazione delle tariffe

Art. 36. Periodi di applicazione del tributo

Art. 37. Occupanti le utenze domestiche

Art. 38. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 39. Scuole statali

Art. 40. Tributo giornaliero

Art. 41. Tributo provinciale

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 42. Utenze domestiche - Riduzioni per raccolta differenziata

Art. 43. Utenze domestiche - Altre riduzioni

- Art. 44. Utenze non domestiche- Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti
- Art. 45. Utenze non domestiche - Esclusione per avvio a recupero
- Art. 46. Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio
- Art. 47. Altre Agevolazioni - Esenzioni e riduzioni
- Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO I – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 49 – Versamenti IMU, TASI, TARI
- Art. 50 – Dichiarazione IMU e TASI
- Art. 51. Dichiarazione TARI; contenuti ed obbligo di presentazione
- Art. 52. Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI

CAPO II- POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

- Art. 53 - Funzionario Responsabile IUC
- Art. 54 . Poteri del Comune
- Art. 55. Attività di controllo ed accertamento
- Art. 56. Interessi
- Art. 57. Sanzioni
- Art. 58. Riscossione coattiva
- Art. 59. Somme di modesto ammontare
- Art. 60. Contenzioso
- Art. 61- Rimborsi e compensazioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 62. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento
- Art. 63. Disposizioni transitorie
- Art. 64. Disposizioni per l'anno 2014

ALLEGATI

Allegato A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Allegato B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. L'imposta IUC è applicata e riscossa dal Comune di Canicattì nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati, e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 3. Oggetto ed ambito di applicazione dell'IMU

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Canicattì dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, quale componente di natura patrimoniale dell' Imposta Municipale Unica.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, e delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4. Presupposto dell'IMU

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Canicattì a qualsiasi uso destinati.

Art. 5. Soggetti passivi IMU

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire od in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
3. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è soggetto passivo dell'imposta in qualità di titolare di diritto di abitazione.
4. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, secondo la nozione di cui all'art. 817 del codice civile;
I fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione, ampliamento, nonché i fabbricati grezzi ed i collabenti sono considerati "area fabbricabile";
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a far data dall'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

c) per terreno non fabbricabile si intende l'area, non utilizzabile a scopo edificatorio di cui alla lett. b), sia incolta che adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

CAPO II - BASE E VALORE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili

1. Base imponibile dell'Imposta degli Immobili di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) e lett. c) è il loro valore determinato ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore od il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sia ad uso agricolo che non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

Art. 8. Terreni agricoli: riduzioni

1. Le riduzioni per i terreni agricoli sono disciplinate dal disposto dell'art. 13, comma 8 bis del D.L. n. 201 del 2011.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. Tali riduzioni agevolative non possono essere applicate nel caso in cui il terreno venga concesso in affitto in quanto la norma prevede che il terreno debba essere posseduto e condotto dal soggetto agevolato, fatta eccezione il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. Le riduzioni, in quanto agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo; a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.

Art. 9. Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta

1. Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato unicamente con riferimento alla rendita catastale risultante al primo gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno d'imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di:

- variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
- soppressione catastale di un'unità immobiliare;
- nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
- fusione catastale di due o più unità immobiliari.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione, anche al rustico, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

Art. 10. Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Base imponibile dell'imposta è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ulteriori elementi utili per la determinazione del valore possono essere, in particolare, la superficie complessiva del lotto, la sua conformazione, le possibilità di accorpamento con lotti confinanti, la necessità di procedere all'esecuzione



di opere di adeguamento, l'edificabilità di fatto, la sussistenza di vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto.

2. Nelle aree edificabili del tessuto urbano esistente ai sensi del PRG vigente, nel caso di cessione di diritti edificatori, ammessi tra lotti contigui nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti in materia, il valore venale in comune commercio del terreno del lotto servente risulterà influenzato per effetto della perdita dei diritti ceduti, mentre quello del lotto dominante si incrementerà, a seguito della diversa e maggiore potenzialità edificatoria acquisita.

3. La Giunta Comunale può periodicamente fornire indicazioni e valori di riferimento circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 11. Riduzioni della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

4. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

f) edifici che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa e che non siano allacciate ai servizi di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

6. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa:

a) accertamento dello stato dell'immobile da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

CAPO III – ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 12. Esclusioni dall'IMU

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso di immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare:

- a) Adibito ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune;
- b) Assimilato all'abitazione principale dalle disposizioni del presente capo;
- c) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.;
- e) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) Qualificato come fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- h) Costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi.

Art. 13. Esenzioni dall'IMU

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
- d) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità di cui alla lettera c) del comma



precedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 14. Unità pertinenziali all'abitazione principale: agevolazioni

1. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale (A1, A8, A9) si estende anche alle sue pertinenze, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra. Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

Art. 15. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 16. Determinazione delle aliquote IMU.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Con la medesima delibera possono essere deliberate le aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17. Oggetto e ambito di applicazione della TASI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Canicattì del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'articolo 1 commi 669-679 della Legge n. 147/2013, quale componente dell'Imposta Municipale Unica riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili.
2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 18. Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché di terreni edificabili con esclusione dei terreni agricoli, secondo la definizione dei medesimi oggetti d'imposizione ai fini IMU di cui ai rispettivi articoli del titolo II.

Art. 19. Soggetti passivi della TASI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e terreni edificabili.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria distintamente a carico dei singoli compossessori o codetentori; in caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
5. Ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso mentre il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile effettua il versamento del tributo TASI per l'intero, salvo diversa formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli codetentori; il versamento del tributo viene effettuato avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.



9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta sia per gli immobili oggetto d'imposizione in uso comune che per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Art. 20. Base e valore imponibile della TASI

1. La base e valore imponibile dei fabbricati e terreni edificabili sono quelle previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU di cui al capo II del Titolo II.

Art. 21. Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lettera a) della L. 222/1985.

d) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità di cui alla lettera c del comma precedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 22. Aliquote TASI.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - PRESUPPOSTO, DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 23. Oggetto e ambito di applicazione della TARI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Canicattì della tassa sui rifiuti istituita dall'articolo 1 commi 641-660 della Legge n. 147/2013, quale componente dell' Imposta Municipale Unica destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni in materia di TARI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 24. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati.
2. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; per aree scoperte pertinenziali o accessorie s'intendono le superfici destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.
3. Sono soggetti al tributo tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
4. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura e utilizzazione operativa, riferite ed utenze non domestiche di attività economiche e produttive a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e a titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:
 - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
 - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.
 - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.
 - le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.
 - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani od assimilati.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate.



7. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite di civile abitazione, mentre per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

8. Per le **utenze domestiche** si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali anche se di fatto non utilizzati e/o prive di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) o di arredamento.

Per le **utenze non domestiche** la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché dalla presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.

Magazzini e locali di deposito sono suscettibili al pagamento Tari anche se non allacciate alle reti elettriche, idriche e gas.

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 25. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte che realizzino il presupposto di cui all'articolo precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata non superiore a sei mesi per:

a) Unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario

b) Unità per uso abitativo transitorio

responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.

6. In caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale.

Art. 26. Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo

1. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali di civili abitazioni adibite ad utenze domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;

c) locali ed aree oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale di cui all'articolo 1117 c.c. non detenuti od occupati in via esclusiva.

d) locali ed aree del Comune di Canicatti adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreatori, attività di qualunque genere.

2. Non sono altresì soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani od assimilati in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano **non soggette le superfici di utenze domestiche** quali:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, diverse da locali ed aree oggetto di proprietà comune limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano **non soggette le superfici di utenze non domestiche** quali:

- locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti destinati a linee di processo produttivo dove si generano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, ripetitori, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura serre a terra;
- locali ed aree scoperte destinate all'allevamento di animali;
- superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

5. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

6. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo e a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata, prodotta o producibile.



7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 27 . Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 28. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una percentuale di abbattimento all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Categoria	Attività	% di abbattimento
11	Studi Sanitari, Laboratori Analisi	20%
18	Negozi di pulitura a secco, Falegnamerie, Legatorie	40%
19	Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto e similari	40%;
21	Attività artigianali di produzione specifiche (aziende agricole, caseifici, cantine vinicole, frantoi, officine di carpenteria metalli, attività artigianali di produzione)	40%;

Restano esclusi dalla riduzione forfettaria:

- a) i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;
- b) le aree o i locali di affinamento, conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili delle cantine vinicole e delle aziende di trasformazione agroalimentare.

4. L'esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

Art. 29. Superficie degli immobili

1. La superficie di locali delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile dell'unità immobiliare è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali; nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte operative la superficie calpestabile è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o comunque destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso edilizio che ricomprende i locali oggetto di tassazione, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini per precedenti prelievi tributari sui rifiuti.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle sole unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/2008; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 30. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento locale d'igiene, dal Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 31. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
- e) minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 32. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, con eccezione delle tipologie di rifiuti di imballaggio secondario o terziario non conferibili nel circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 33. Costi del servizio di gestione rifiuti e loro copertura

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36 ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
2. Sono esclusi i costi riguardanti rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa di cui all'articolo successivo.

Art. 34. Piano finanziario

1. Il Piano finanziario è redatto dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero alla percentuale di raccolta differenziata.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 35. Determinazione ed articolazione delle tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto secondo la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Le tariffe del tributo sono determinate e applicate, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE ed al fine di assicurare la copertura integrale dei costi compresi nel Piano Finanziario, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; per ogni categoria di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le tariffe sono determinate, avuta presente la copertura del costo del servizio da



garantire, moltiplicando il costo unitario per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

4. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Art. 36. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel I semestre dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento e/o riduzione di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi.

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 37. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento. Solo le variazioni intervenute nel primo semestre, su espressa richiesta, potranno comportare la ricontabilizzazione della tariffa in relazione ai componenti. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

2. Ai fini della determinazione della tassa nel numero complessivo dei componenti devono essere altresì considerati:

a) i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 180 giorni (esempio colf, badanti)

b) i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove.

3. Ai fini della determinazione della tassa dal numero complessivo dei componenti possono essere esclusi i soggetti impegnati per un periodo superiore a 6 mesi in servizi di volontariato prestata all'estero; per motivi di lavoro o di studio, nel caso in cui abbia dimora o dimora in altri comuni della Sicilia distanti almeno 70 KM, nonché in tutto il resto del territorio; nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia previamente e regolarmente dichiarata ed adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di regolare denuncia apposta documentazione, in una unità.

5. Per le unità abitative di proprietà tenute a disposizione, purché non locate o concesse in comodato, il numero degli occupanti è fissato in una unità.

Art. 38. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione della corrispondente tariffa.
2. La classificazione delle utenze è effettuata sulla base delle categorie di cui all'allegato B del presente regolamento; i locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nel predetto allegato sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Art. 39. Scuole statali

1. Le superfici di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati delle istituzioni scolastiche statali sono escluse dall'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il trasferimento compensativo attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

Art. 40. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il versamento di tributo/corrispettivo dovuto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; per le occupazioni che non richiedono provvedimento di



autorizzazione o che non comportino il pagamento di tributo/corrispettivo ad esse relative, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità per questi previste.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. L'importo minimo (comprensivo di tributo provinciale) è pari a € 12,00.

Art. 41. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 42. Utenze domestiche – Riduzioni per raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche sono previsti sistemi premiali correlati all'incremento della quantità di rifiuti differenziati conferita al servizio pubblico. Gli obiettivi da raggiungere espressi in kg procapite sono definiti anno per anno ed individuati in specifico nel Piano Finanziario.

2. Le riduzioni o agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 43. Utenze domestiche- Altre riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni possedute da soggetti residenti e non residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

c) abitazione con unico occupante: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, occupazione, detenzione o possesso o di variazione dell'utenza ed intervenute nel I semestre. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 44. Utenze non domestiche- Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per :

a) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

b) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

Art. 45. Utenze non domestiche – Esclusione per avvio a recupero

1. Il tributo dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Al fine di godere della esclusione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta esclusione nonché valida per le annualità successive; per l'anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 30 settembre 2014.
3. All'istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale; qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per la verifica del diritto all'esclusione si considera come quantità totale presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettabile al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo di cui all'allegato B.
4. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero tali da comportare una minore riduzione spettante.

Art. 46. Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è istituito ed effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, e che ricadono all'interno del perimetro urbano.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 47. Altre Agevolazioni – Esenzioni e riduzioni

1. Il Comune applica le seguenti esenzioni del tributo:
 - a) locali di utenze domestiche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte di nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali; l'esenzione può essere accordata a condizione che il richiedente o gli altri occupanti l'immobile non siano proprietari di beni immobili registrati, con l'esclusione delle unità sopra indicate, o di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili. La pratica dovrà essere corredata da apposita relazione dell'assistente sociale che individui lo stato di disagio.
 - b) Per l'abitazione in vita del Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile ed inoltre l'esenzione



verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che operano sul territorio di Canicattì.

2. La Giunta Comunale, nello schema di bilancio di previsione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, assicura, la riduzione tariffaria per le famiglie con oltre cinque componenti con autorizzazione di spesa in bilancio che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio; la copertura della spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Le previsioni di cui al comma 1 competono, se intervenute nel corso del primo semestre, a richiesta dell'interessato, decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta di inizio occupazione, detenzione o possesso o di variazione, Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione; le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Per l'anno 2014 le richieste di cui al presente articolo devono essere, a pena di decadenza, presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2014.

Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 60 % di riduzione.

TITOLO V – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO I – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI; ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 49. Versamenti IMU, TASI, TARI

1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuto ed eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza perentoria la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente

provvedere al versamento dell'imposta o tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti; il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.

4. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in quattro rate, scadenti il 16 aprile, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Le scadenze di versamento dei precedenti commi 2 e 5 sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento dell'IMU, TASI, TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte e perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento.

6. L'importo da versare a titolo di IMU, TASI, TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.

7. Il versamento di IMU, TASI, TARI sono effettuati esclusivamente mediante versamento al Comune mediante tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

Art.50. Dichiarazione IMU e TASI

1. I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; per la presentazione della dichiarazione IMU deve essere utilizzato il modello IMU approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre la dichiarazione TASI deve contenere obbligatoriamente gli elementi di cui al successivo art. 51, commi 7 e 8.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 51. Dichiarazione TARI; contenuti ed obbligo di presentazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od



esenzione dall'applicazione del tributo, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) indirizzo PEC ove disponibile;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) Indirizzo PEC;
- c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.

9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 52. Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI

1. La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

CAPO II POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

Art. 53. Funzionario Responsabile IUC

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale Unica (IUC); il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento, gli atti propedeutici alla riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di rimborso e compensazione.

Art. 54. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- a) inviare questionari al contribuente;
- b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
- d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati
- f) richiedere all'amministratore del condominio ed il soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di :
copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio
elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni previste per legge.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appositamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

5. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso, al personale dipendente, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..



6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 55. Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti; , anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta o tributo, maggiorazioni, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione ai fini TARI E TASI per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
8. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Art. 56. Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dalla normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 57. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza *entro il termine indicato nell'atto di richiesta* e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 58. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 quale titolo per l'adozione delle misure esecutorie, ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i e dei D. Lgs. nn. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i..

Art. 59. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'emissione di ingiunzione ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 60. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 61. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 56, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IUC non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.



3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 63. Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della L. n. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES; rimane ferma per il Comune o l'ente eventualmente competente la potestà relativa alle attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU vigente sino al 31 dicembre 2012 e della TARES vigente sino al 31 dicembre 2013 entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Ai fini dell'entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento per la prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti TARSU o TARES, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 64. Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, fino alla determinazione definitiva delle tariffe del tributo TARI, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo dovuto sulla base delle tariffe ai fini TARES per l'anno 2013. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle corrispondenti rate TARI per l'anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARES applicate nell'anno 2013. In ogni caso il versamento a saldo e conguaglio della TARI è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2014, ed il suo importo è determinato previo scomputo dei pagamenti delle rate di acconto effettuati.

2. Per l'anno 2014 ai fini del versamento delle rate di acconto del tributo TARI e dell'ultima rata di saldo/conguaglio, il Comune provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento, entro le scadenze fissate da apposita delibera consiliare.

3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo IMU è sorto dal 1° gennaio 2014, la dichiarazione deve

4. Per l'anno 2014 le scadenze del tributo Tasi sono: la prima il 16 ottobre e la seconda il 16 dicembre a saldo.

ALLEGATO "A"

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

SONO ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI LE SEGUENTI SOSTANZE:

- RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E SIMILARI;
- RIFIUTI DI VETRO, VETRO DI SCARTO, ROTTAMI DI VETRO E CRISTALLO;
- IMBALLAGGI PRIMARI;
- IMBALLAGGI SECONDARI QUALI CARTA, CARTONE, PLASTICA, LEGNO, METALLO E SIMILI PURCHÉ RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA;
- CONTENITORI VUOTI (FUSTI, VUOTI DI VETRO, PLASTICA, METALLO, LATTE, LATTINE E SIMILI);
- SACCHI E SACCHETTI DI CARTA O PLASTICA, FOGLI DI CARTA, PLASTICA, CELLOPHANE, CASSETTE, PALLETS;
- ACCOPPIATI DI CARTA PLASTIFICATA, CARTA METALLIZZATA, CARTA ADESIVA, CARTA CATRAMATA, FOGLI DI PLASTICA METALLIZZATI E SIMILI;
- FRAMMENTI E MANUFATTI DI VIMINI E SUGHERO;
- PAGLIA E PRODOTTI DI PAGLIA;
- SCARTI DI LEGNO PROVENIENTI DA FALEGNAMERIA E CARPENTERIA, TRUCIOLI E SEGATURA;
- FIBRA DI LEGNO E PASTA DI LEGNO ANCHE UMIDA, PURCHÉ PALABILE;
- RITAGLI E SCARTI DI TESSUTO DI FIBRA NATURALE E SINTETICA, STRACCI E JUTA;
- FELTRI E TESSUTI NON TESSUTI;
- PELLE E SIMIL - PELLE;
- GOMMA E CAUCCIÙ (POLVERE E RITAGLI) E MANUFATTI COMPOSTI PREVALEMENTEMENTE DA TALI MATERIALI, COME CAMERE D'ARIA E COPERTONI;
- RESINE TERMOPLASTICHE E TERMO - INDURENTI IN GENERE ALLO STATO SOLIDO E MANUFATTI COMPOSTI DA TALI MATERIALI;
- IMBOTTITURE, ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI COSTITUITI DA SOSTANZE NATURALI E SINTETICHE, QUALI LANE DI VETRO E DI ROCCIA, ESPANSI PLASTICI E MINERALI E SIMILI;
- MOQUETTE, LINOLEUM, TAPPEZZERIE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GENERE;
- MATERIALI VARI IN PANNELLI (DI LEGNO, GESSO, PLASTICA E SIMILI);
- FRAMMENTI E MANUFATTI DI STUCCO E DI GESSO ESSICCATI;
- RIFIUTI DI METALLI FERROSI E METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE;
- MANUFATTI DI FERRO E TIPO PAGLIETTA METALLICA, FILO DI FERRO, SPUGNA DI FERRO E SIMILI;
- NASTRI ABRASIVI;
- CAVI E MATERIALE ELETTRICO IN GENERE;



- PELLICOLE E LASTRE FOTOGRAFICHE E RADIOGRAFICHE SVILUPPATE;
- SCARTI IN GENERE DELLA PRODUZIONE DI ALIMENTARI, PURCHÉ NON ALLO STATO LIQUIDO, QUALI SCARTI DI CAFFÈ SCARTI DELL'INDUSTRIA MOLITORIA E DELLA PLASTIFICAZIONE, PARTITE DI ALIMENTI DETERIORATI ANCHE INSCATOLATI O COMUNQUE IMBALLATI, SCARTI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI, CASEINA, SALSE ESAUSTE E SIMILI;
- SCARTI VEGETALI IN GENERE (ERBE, FIORI, PIANTE, VERDURE, ETC.) ANCHE DERIVANTI DA LAVORAZIONI BASATE SU PROCESSI MECCANICI (BUCCE, BACELLI, PULA, SCARTI DI SGRANATURA E DI TREBBIATURA E SIMILI), COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE;
- RESIDUI ANIMALI E VEGETALI PROVENIENTI DALL'ESTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI;
- ACCESSORI PER L'INFORMATICA.

SONO ALTRESÌ ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETT. G), D.P.R. 15 LUGLIO 2003, N. 254, I SEGUENTI RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ MEDICA E VETERINARIA DI PREVENZIONE, DI DIAGNOSI, DI CURA, DI RIABILITAZIONE E DI RICERCA ED EROGANO LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833:

- RIFIUTI DELLE CUCINE;
- RIFIUTI DA RISTORAZIONE DEI REPARTI DI DEGENZA NON INFETTIVI;
- VETRO, CARTA, CARTONE, PLASTICA, METALLI, IMBALLAGGI;
- RIFIUTI INGOMBRANTI;
- SPAZZATURA E ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI;
- INDUMENTI E LENZUOLA MONOUSO;
- GESSI ORTOPEDICI E BENDE, ASSORBENTI IGIENICI, NON DEI DEGENTI INFETTIVI
- PANNOLINI PEDIATRICI E I PANNOLONI;
- CONTENITORI E SACCHE DELLE URINE;
- RIFIUTI VERDI.

ALLEGATO "B"

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

01. ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.)
02. CINEMATOGRAFI, TEATRI
03. AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
04. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
05. STABILIMENTI BALNEARI
06. AUTOSALONI, ESPOSIZIONI
07. ALBERGHI CON RISTORANTE
08. ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09. CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME
10. OSPEDALI
11. AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI, STUDI SANITARI, LABORATORI ANALISI
12. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
13. CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA
14. EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI
15. NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI
16. BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17. BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE
18. ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA, NEGOZI DI PULITURA A SECCO, LEGATORIE, ECC)
19. AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO
20. ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22. OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE
23. BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE
24. BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25. GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)
26. PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE
27. FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO
28. IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29. BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30. DISCOTECHE, NIGHT CLUB



COMUNE DI CANICATTI'

Provincia di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, completa dei suoi allegati, del regolamento per l'istituzione e applicazione dell'imposta unica comunale (IUC),

Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che è formata dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il cui soggetto passivo è il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi per la copertura dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la normativa della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi del TUEL e del Regolamento di contabilità vigente, da parte del Dirigente della II Direzione;

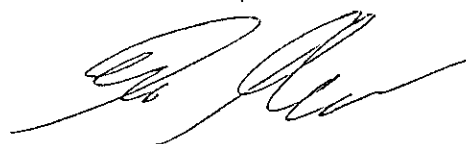
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in merito alla suddetta proposta di deliberazione di "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)".

Canicattì, 23.07.2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

S. Lefinola


C. C. 28/Ago/2014



CITTA' DI CANICATTI
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

C.so Umberto I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER
CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. _____ del _____
ALLEGATI N. _____

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In allegato e per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio si trasmette la proposta di cui in oggetto.

INTERVENTO DI ALTRI ORGANI:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 23 L. N. 289/02)

☐ SI

☐ NO

DIRIGENTE: DR MELI CARMELA. _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MELI CARMELA _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE RESO IN DATA :21.07.2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO : 21.07.2014

ALLEGATI ALLA PROPOSTA:

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

NECESSITA' DI IMMEDIATA ESECUZIONE

☒ SI

☐ NO

TRASMISSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IN DATA _____

IL DIRIGENTE

(1)

ALL. "A1"

EMENDAMENTO ALL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO IUC,
COMPONENTE IIV.

Inserire all'art. 15 del sopracitato regolamento
il comma 1 Bis. : con la seguente dicitura.

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo di parenti in linea retta ^{entro il 1° grado} e nel caso in cui il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 € annui.

La presente previsione può essere applicata ad una sola unità immobiliare utilizzata ad abitazione principale

"A1"

C. C. 27/AGO/2014

Presiden. 21

n. 15

005

Si approva.

1 consigliere

Dr. C. Sfr

Deputato

Antonio Cecchi

Dr. C. Sfr

Dr. C. Sfr

Dr. C. Sfr

Dr. C. Sfr

Il collegio esprime parere favorevole e conforme alle procedure

Consiglio 28-8-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il parere tecnico e contabile favorevole
del Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto il comma 707 dell'art. 1 della legge
di stabilità 147/2013, modificato ed integrato
dal D.L. del 06/03/2014 N. 16, convertito con la
legge N. 68/2014 che prevede la possibilità nei
termini descritti nell'emendamento e nei termini
di legge dell'equiparazione, all'abitazione
principale, dei congedati concerni ai parenti
in linea retta entro il primo grado.

Il collegio esprime parere favorevole alla
proposta emendativa.

Consiglio, li 28/8/2014

Il Collegio
S. G. Nicolò
Oglio F. B.

2 EMENDAMENTO.

C.C. 28/AGO/2011

Al presidente del
Consiglio Comunale

I sottoscritti consiglieri comunali
propongono il seguente emendamento
così articolato come in allegato.
Sono da considerarsi nulle
le parti contrarie.

Presenti a 22 consiglieri

NO 13 SI 8: vot 1

"B" Non si effonda

PM

Soluzioni Acconci
Vito Mura
~~Luigi Mura~~
Eduardo Caputo
di... di
Antonio Mignani
Stefano Iorio
Antonio Mura
Luigi Mura

C. C. 18/AO/2014

"B"

2° EMENDAMENTO

Art. 4. Presupposto dell'IMU	
1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Canicattì a qualsiasi uso destinati	1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è la <i>proprietà</i> di immobili, siti nel territorio del Comune di Canicattì a qualsiasi uso destinati, <i>ad eccezione della prima casa.</i>
Art. 8. Terreni agricoli: riduzioni	
1. 2. 3.	<i>Cassato sostituito con:</i> 1. <i>Tutti i terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio del comune di Canicattì, sono esenti dalla tassazione dell'imposta IMU</i>
Art. 9. Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta	
1. Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato unicamente con riferimento alla rendita catastale risultante al primo gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della determinazione dell'Imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno d'imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di: > > > > 2.	Chiedere chiarimenti al dirigente dssa Meli, in quanto il contenuto del primo comma <u>sempra</u> essere contraddittorio tra la prima e la seconda parte, <u>confinando da tale disposto.</u>
Art. 10. Base imponibile delle aree fabbricabili	
1. Base imponibile dell'imposta è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ulteriori elementi utili per la determinazione del valore possono essere, in particolare, la superficie complessiva del lotto, la sua conformazione, le possibilità di	Modificare scindere il comma in due periodi: 1. Base imponibile dell'imposta è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche 2. Ulteriori elementi utili per la determinazione del valore possono essere, in particolare, la superficie complessiva del lotto, la sua

accorpamento con lotti confinanti, la necessità di procedere all'esecuzione di opere di adeguamento, l'edificabilità di fatto, la sussistenza di vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto. 2. Nelle aree edificabili del tessuto urbano esistente ai sensi del PRG vigente, nel caso di cessione di diritti edificatori, ammessi tra lotti contigui nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti in materia, il valore venale in comune commercio del terreno del lotto servente risulterà influenzato per effetto della perdita dei diritti ceduti, mentre quello del lotto dominante si incrementerà, a seguito della diversa e maggiore potenzialità edificatoria acquisita. 3. La Giunta Comunale può periodicamente fornire indicazioni e valori di riferimento circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.	conformazione, le possibilità di accorpamento con lotti confinanti, la necessità di procedere all'esecuzione di opere di adeguamento, l'edificabilità di fatto, la sussistenza di vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto. 3 Comma 2 chiedere chiarimenti al dirigente dssa Meli; Cassato
Art. 11. Riduzioni della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili	
1. 2. 3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera e) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; <u>sono quindi</u> considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione. 4. a) b)	Comma 3 – Scinderlo in due commi distinti commi 3) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera e) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.. 4) Sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con

c) d) e) f) 5. 6. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMI) sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa: a) b) 7	interventi di manutenzione. Comma 6 chiedere chiarimenti al Dirigente dssa Meli circa l'assunto...<i>Alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa</i>
Art. 12. Esclusioni dall'IMU	
1. L'imposta municipale propria non si applica ai possesso di immobile, iscritto o (scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare: a) b) c) d) e) f) g) h)	Aggiungere al comma la seguente lett. i): i) <i>"l'esenzione si applica all'abitazione principale e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che li occupano quale loro residenza e dimora abituale, comprovata da utenze domestiche e da iscrizione nel ruolo Tarsu o tributo equivalente.</i> Integrare l'articolo con l'aggiunzione del del 2 comma: 2) <i>Sono esclusi altresì, gli immobili di cui al precedente art. 8.</i>
Art. 13. Esenzioni dall'IMU	
1. 2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettere b), e), d) e), f)/ h) ed h) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.	Comma 2 - eliminare la lett. i) del D. Lgs. 504/92... in quanto la previsioni delle esenzioni è regolamentato, in dettaglio al successivo comma 3.

3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni: a) b) c) d) 4. 5.	
--	--

Seduta 20 agosto 2014

Art. 17. Oggetto e ambito di applicazione della TASI	
1. 2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. T, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e <u>regolamenti vigenti</u>.	Comma 2 - Chiedere chiarimenti alla dssa Meli in quanto nelle nelle previsioni si rimanda spesso ai regolamenti vigenti
Art. 18. Presupposto impositivo della TASI	
1.	Inserire il seguente 2 comma (a maggioranza 2) <i>In presenza di insediamenti produttivi su aree industriali o artigianali, tali aree per il periodo di tre anni sono esenti dal pagamento TASI</i>
Art. 21. Esenzioni	
	Integrare il titolo inserendo la parola "TASI"
Art. 22. Aliquote TASI.	
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 2. Con la delibera di cui al comma 1) il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e	Rimodulare l'articolo come segue: 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione. Con la medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota determinata per settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili. 2. Con la delibera di cui al comma 1) il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e

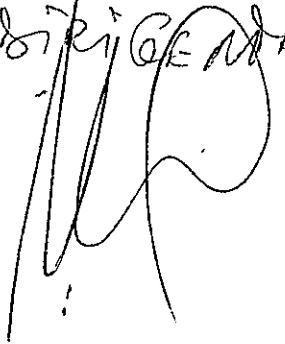
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h.	smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
Art. 36. Periodi di applicazione del tributo	
1. 2. 3. 4. Le variazioni intervenute nel I semestre dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento e/o riduzione di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.	comma 4 – chiedere chiarimenti al dirigente dssa Meli;
Art. 43. Utenze domestiche - Altre riduzioni	
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) b) c) 2. 3.	Inserire la lettera d) con la seguente previsione: <i>d) - abitazioni possedute da soggetti residenti e non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, che dimorano in case di cura, RSA, case di riposo e Istituto socio-assistenziali, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune; riduzione del 50%;</i>
Art. 45 - Utenze non domestiche — Esclusione per avvio a recupero	
1. 2. Ai fine di godere della esclusione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio	Comma 2 – scindere in due periodi e riformularlo come segue: 2) <i>Al fine di godere della esclusione del</i>

dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta esclusione nonché valida per le annualità successive; per l'anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. 3. 4.	<i>pagamento del tributo i contribuenti, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di tassazione - devono presentare al comune specifica istanza istanza, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta esclusione valida per le annualità successive.</i> <i>3) Per l'anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 30 ottobre 2014.</i>
Art. 46. Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio	
1. 2. 3)	Dopo il comma 2) – inserire il seguente comma 3): . <i>3 - Per le utenze di categoria A1- A8 e A9), ubicate fuori dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto nella misura del 30%</i>
Art. 47. Altre Agevolazioni — Esenzioni e riduzioni	
1. Il Comune applica le seguenti esenzioni del tributo: a) b) Per l'abitazione in vita dei Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile ed inoltre l'esenzione verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che operano sul territorio di Canicattì. 2 3 5. Per l'anno 2014 le richieste di cui al presente articolo devono essere, a pena di decadenza, presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2014.	Modificare il comma 1 lett. b) scindere il periodo e modificarlo come segue: <i>b) Per l'abitazione del Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile.</i> <i>c) - L'esenzione, inoltre, verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale che operano sul territorio di Canicattì.</i> Modificare il comma (4) 5, come segue: 5. Per l'anno 2014 le richieste di cui al presente articolo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2014.
Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle	Riformulare l'articolo come segue: <i>1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni su ciascuna di esse e</i>

riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 60 % di riduzione.	<i>sull'importo ottenuto opera una riduzione sino ad un massimo del 60%.</i>
---	--

3- espone per tecnica consistente contro la
questo la proposta emendatoria prevede in più parti
la riduzione del canone 1 dell' art. 2 del D.L. n. 116/197
in ordine alle politiche regionali e tributarie del
Consiglio Comunale, della legge di bilancio 2014
così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 15
convertita nella legge 58 del 2 maggio 2014.

Consiglio 28-8-2014

IL DIRIGENTE


Al

Visto il parere tecnico e contabile non
favorevole del Dirigente del Servizio Finanzia-
rio;

Visto che la proposta emendativa presenta
in più punti la violazione dell'art 52 del
D. 50 446/87 in ordine alla potestà regola-
toria attribuita al Consiglio Comunale, nonché
della legge di stabilità 2014 aggiornata
con le modifiche dettate dal Decreto legge
6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge
di conversione 2 maggio 2014, n. 68;
per quanto sopra il Collegio esprime
parere non favorevole.

Consiglio, 28/8/2014

Il Collegio
S. G. G. G.
D. G. G. G.